


Comune di Ceccano

Provincia di Frosinone



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI GRATUITI ED UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2022

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini gratuiti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nella realtà comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale riguardanti i seguenti ambiti:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- c) cultura;
- d) arte, tutela e valorizzazione dei beni storici e artistici;
- e) sport e tempo libero;
- f) tutela dell’ambiente;
- g) turismo;
- h) promozione del tessuto economico sociale;
- i) protezione civile.

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall’articolo 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

3. Per “patrocinio” si intende il sostegno dell’Amministrazione Comunale con associazione di immagine ad un’iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza sociale, morale, culturale o celebrativa per il Comune, la propria cittadinanza e il suo territorio, senza assunzione in via diretta o indiretta di alcun onere per l’Ente, né di natura tecnica o organizzativa, né di natura economica o finanziaria.

4. In ogni caso, resta a carico del soggetto proponente tutto quanto attiene all’organizzazione e alla buona riuscita dell’evento, di cui mantiene la titolarità senza alcuna responsabilità a carico dell’Ente.

5. Tutte le iniziative devono apportare un significativo contributo scientifico, culturale o informativo, a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, dell’immagine e delle competenze del Comune.

6. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l’obbligo di apporre il logo istituzionale del Comune su tutte le comunicazioni relative all’iniziativa patrocinata.

Articolo 2 – Concessione del patrocinio gratuito

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale:

- a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l’esplicitazione dell’adesione istituzionale;

b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo;

c) per iniziative che non trovano svolgimento nel territorio comunale purchè di interesse per il Comune e tese a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale territoriale.

2. Altresì, possono costituire oggetto di patrocinio:

d) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, esclusi quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono esclusi, inoltre, gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi, ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;

e) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, escluse quelle relative a qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente;

f) prodotti multimediali e telematici, esclusi quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita; non può essere concesso il patrocinio a siti web, da intendersi come apposizione del logo istituzionale del Comune nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente;

g) corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali; di norma, non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale in materia di formazione professionale.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

1. Il patrocinio gratuito può essere concesso in favore di:

a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro esclusivamente per iniziative realizzate nel territorio comunale;

b) altri organismi “no profit”;

c) aziende pubbliche di servizi alla persona;

d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

2. Possono beneficiare del patrocinio ad opera dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Articolo 4 - Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa ed autorizzata dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;

b) rilevanza per la comunità locale;

c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione Comunale e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (rassegne) o per attività programmate.

3. La concessione del patrocinio non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per altre iniziative dello stesso proponente o per la stessa che si ripeta periodicamente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Articolo 5 – Iniziative non ammissibili ed esclusioni

1. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale non può essere concesso per le seguenti tipologie di iniziative:

- promosse da soggetti commerciali o singoli privati che non rientrino nei casi di straordinaria rilevanza o, comunque, per iniziative che abbiano finalità di lucro;
- dalle quali derivino vantaggi economici per il promotore al di fuori di finalità benefiche;
- che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali, a fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;
- iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

2. L'Amministrazione Comunale può in ogni caso e momento ritirare con atto motivato il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 6 - Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio o svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata dal programma dell'iniziativa e da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione Comunale, effettuata l'istruttoria per il tramite del competente ufficio comunale per materia, formalizza con specifico provvedimento, almeno 7 (sette) giorni prima della data di inizio o svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla richiesta di concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.
5. La concessione del patrocinio comporta quale beneficio diretto:
 - il diritto all'esenzione della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa;
 - il diritto all'esenzione dal pagamento della tariffa d'uso di sale e strutture comunali;
 - il diritto all'esenzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - l'eventuale concessione di un contributo economico accompagnata dalla successiva rendicontazione;
 - l'eventuale concessione di mezzi, strumenti e fornitura di energia elettrica.

Articolo 7 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione Comunale.
2. Il ruolo dell'Amministrazione Comunale è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata sono autorizzati a fruire di tale beneficio menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti l'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando alla menzione "*con il patrocinio del Comune di Ceccano*", lo stemma e logo del Comune.
3. Le bozze dei materiali di comunicazione/pubblicizzazione che il richiedente intende realizzare dovranno essere preventivamente inviate all'Amministrazione Comunale per la

verifica del corretto utilizzo dello stemma e conseguente concessione del nulla osta e visto “*si stampi*”.

4. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale verificare i risultati dell’iniziativa patrocinata e la perfetta corrispondenza del programma realizzato con quanto previsto, richiedendo agli organizzatori una relazione ed eventualmente altra documentazione, da presentarsi nel termine di un mese dalla conclusione dell’iniziativa patrocinata.

Articolo 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione approvativa.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le ulteriori ed eventuali disposizioni regolamentari disciplinanti la materia con esso incompatibili.